

GIUSEPPE NICOSIA<sup>1</sup>

## La cambiale agraria ai tempi della sostenibilità

<sup>1</sup> Foro di Grosseto

LA NASCITA DELLA CAMBIALE E IL FENOMENO DELL'INCORPORAZIONE DEI DIRITTI NELL'ERA DIGITALE

*La genesi storica della cambiale e l'evoluzione del diritto cartolare*

La cambiale rappresenta uno degli istituti giuridici più antichi e significativi del diritto commerciale, la cui origine risale alle necessità pratiche del commercio medievale e post medievale, ma al tempo stesso è uno strumento che, precorrendo questi tempi di virtualizzazione, risulta essere modernissimo. Originariamente nata in Italia (le sue origini vengono contese tra Prato, Venezia e Genova, città mercantili) come strumento per evitare il trasporto fisico di denaro nelle transazioni a distanza e ottenere credito, la cambiale ha attraversato secoli di evoluzione giuridica e tecnologica, mantenendo sempre la sua funzione essenziale di incorporazione di un diritto di credito in un documento cartaceo, al tempo stesso imponendosi come efficace e flessibile strumento di garanzia nei pagamenti e quindi come motore del credito.

Il principio dell'incorporazione, teorizzato dalla dottrina tedesca dell'Ottocento e successivamente recepito negli altri ordinamenti continentali, costituisce il fondamento teorico dei titoli di credito. Secondo detta teoria, il diritto di credito si "incorpora" materialmente nel documento cartaceo, creando un legame indissolubile tra il possesso del titolo e la titolarità del diritto. Come evidenziato, tra le altre, da Cassazione civile, Sez. II, sent. n. 3965 del 24.6.1980, «la cambiale, allorché sia fatta valere dal prenditore come prova documentale del proprio credito, deve essere considerata alla medesima stregua di una promessa di pagamento, la quale – in conformità alla disciplina di

cui all'art. 1988 Cod. civ. – produce l'effetto di far sorgere una presunzione iuris tantum di esistenza del rapporto fondamentale».

Il diritto di credito, quindi, si rimaterializza nella chartula per poi, come vedremo, dematerializzarsi ulteriormente insieme alla stessa.

### *La dematerializzazione e la sfida della virtualizzazione*

L'avvento dell'era digitale ha posto sfide inedite al principio dell'incorporazione cartolare, aprendo nuove frontiere nella gestione dei titoli di credito e più in generale nel mondo del credito. Deve, in proposito, ricordarsi come la Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 8107 del 14.6.2000 abbia affrontato questa problematica con una pronuncia di particolare rilevanza teorica e pratica, stabilendo che «la “dematerializzazione” (o “decartolarizzazione”) dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 231 del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali (agli effetti, ad esempio, della costituzione in pegno), senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo».

Tuttavia, la Suprema Corte ha inteso precisare un aspetto fondamentale: la dematerializzazione «non elimina, però, anche la necessità dell'individuazione, a norma dell'art. 1378 c.c., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione fisica, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito». Questa distinzione diviene cruciale per comprendere come la virtualizzazione non elimini la natura “cartolare” del titolo, ma, ridefinendola, ne trasformi le modalità di creazione, esistenza e circolazione. Gli effetti sono evidenti anche se sarebbe stato necessario operare una migliore armonizzazione normativa, ad esempio in relazione alle regole processuali, nel frattempo variate più volte negli ultimi anni e non senza aporie e contraddizioni anche gravi, che si traducono in una più complessa realizzazione del diritto di credito in fase di esecuzione forzata. Fermo restando, infatti, il riferimento fondamentale al Codice dell'amministrazione digitale, che stabilisce le regole e definizioni fondamentali per la digitalizzazione e la transizione dall'analogico, ci si è spesso dimenticati, nei diversi interventi, di aggiornare e armonizzare le norme correlate. Questo è dovuto ad alcuni fattori:

- a. la mancanza di una perfetta conoscenza e visione delle intercorrelazioni tra norme (nazionali e sovranazionali) da parte del soggetto normatore,
- b. la mancanza di verifica degli effetti della normativa e delle innovazioni tecnologiche sulla realtà fattuale e operativa,

- c. la incompleta conoscenza della tecnologia, dei suoi limiti e delle sue opportunità, nonché delle sue esigenze,
- d. il mancato coordinamento fra esigenze e opportunità tecnologiche e la struttura normativa e i principi dell'ordinamento,
- e. la estrema e disordinata proliferazione di norme di vario ordine e grado.

### *Paralleli e differenze tra incorporazione tradizionale e dematerializzazione*

Deve altresì dirsi che la transizione dalla materialità cartacea alla virtualizzazione digitale presenta analogie e differenze significative con il principio tradizionale dell'incorporazione. Mentre nell'incorporazione classica il diritto si materializza fisicamente nel documento, nella dematerializzazione il diritto mantiene la sua natura cartolare attraverso sistemi di registrazione elettronica che ne garantiscono l'identificazione univoca e la tracciabilità.

La cambiale agraria, in questo contesto evolutivo, si trova, quindi, a dover conciliare la sua natura tradizionale di titolo causale con le esigenze di modernizzazione del sistema creditizio.

Peraltro la sua specificità, che richiede l'indicazione dello scopo del finanziamento e una serie specifica di altri dati, come stabilito dall'art. 43 del Testo Unico Bancario, si presta particolarmente bene alle esigenze connesse con la digitalizzazione, poiché la tracciabilità elettronica consente di rafforzare la funzione di controllo sulla destinazione dei fondi. Di tutto questo, comunque, tratteremo in seguito.

### *Implicazioni per la sostenibilità e la tracciabilità*

La dematerializzazione dei titoli di credito apre inoltre prospettive innovative per la sostenibilità ambientale e la tracciabilità degli investimenti green. La possibilità di incorporare nei sistemi digitali informazioni dettagliate sulla destinazione dei finanziamenti, sui progetti sostenibili finanziati e sui risultati ambientali conseguiti, può consentire di trasformare la cambiale agraria in uno strumento potenzialmente rivoluzionario per la green finance.

Ricordato come la blockchain e le tecnologie di distributed ledger rappresentino l'evoluzione naturale di questo processo, consentendo la creazione di "smart contracts" che possono automatizzare il rilascio dei fondi al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità, mantenendo al contempo la piena tracciabilità delle transazioni e l'immutabilità delle registrazioni, la futura implementazione di tali tecnologie consentirebbe di avere uno strumento di

credito che nel contempo consentirebbe un più pregante e profondo controllo del singolo rapporto e della filiera nel quale si verrebbe a inserire, nel contempo garantendo contro eventuali abusi o falsificazioni. Ovviamente, per poter a pieno fruire delle stesse sarà necessario un importante e intelligente adeguamento normativo, ad esempio in tema di trasferibilità.

## CAPITOLO I. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GIURIDICHE DELLA CAMBIALE AGRARIA

### 1.1 *Nozione, natura e disciplina normativa*

La cambiale agraria, come detto, trova oggi la sua definizione giuridica nell'art. 43 del Testo Unico Bancario, che stabilisce come «le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possano essere effettuate mediante l'utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca». La norma precisa inoltre che «la cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata» e che «la cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria».

Questa equiparazione alla cambiale ordinaria costituisce conferma del principio cardine dell'istituto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; in proposito si ricorda che Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 22546 del 20 ottobre 2006 ha confermato che la cambiale agraria è equiparata a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, con la sola differenza che nella prima deve essere indicato lo scopo del prestito, donde la natura causale e non astratta della suddetta cambiale. Tale natura causale, tuttavia, essendo ristretta e legata essenzialmente alla costituzione del privilegio, non incide né sulla legge di circolazione né sulle altre caratteristiche del titolo.

La detta decisione, peraltro, si inserisce in una giurisprudenza ormai consolidata (anche se riferentesi alla precedente normativa), vedasi Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4349 del 16 maggio 1997, che confermava altresì che il creditore che agisce in base alla cambiale agraria non è tenuto a dare la prova del rapporto sottostante.

Deve altresì ricordarsi come la giurisprudenza abbia altresì chiarito che il riferimento allo scopo del prestito non costituisce immediata e integrale ricezione del negozio sottostante e quindi non è sufficiente a sostituire la clausola scritta richiesta dall'art. 1284 del codice civile per le indicazioni di interessi in misura superiore a quella legale. Questa precisazione risulta fondamentale per comprendere come si configuri l'autonomia del titolo rispetto al rapporto causale sottostante.

## 1.2 *Funzione processuale e probatoria*

Dal punto di vista processuale, la cambiale agraria mantiene tutte le caratteristiche della cambiale ordinaria anche in termini di efficacia esecutiva e probatoria. Come evidenziato dal Tribunale di Siracusa, sent. n. 1169 del 16 luglio 2025 «nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento – a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente – non sia necessario depositare gli estratti conto, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall’inizio della stipula del contratto; il creditore può dunque limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto ed allegare l’inadempimento altrui».

La cambiale agraria costituisce quindi promessa di pagamento con effetto di astrazione processuale della causa, dispensando il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale ed essendo a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto.

Ricordati i principi fondamentali dell’istituto, occorre provvedere a un rapido excursus storico.

## CAPITOLO II. EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA

### 2.1 *Le origini: il Regio Decreto-Legge n. 1509 del 1927*

L’istituto della cambiale agraria affonda le sue radici nel Regio Decreto-Legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, che per primo disciplinò organicamente il credito agrario in Italia. Questa normativa pionieristica, per l’epoca, nasceva dall’esigenza di fornire al settore agricolo strumenti di finanziamento snelli e adeguati alle specificità dell’attività primaria, caratterizzata da cicli produttivi lunghi, stagionalità e necessità di investimenti in beni strumentali specifici. In tale prospettiva si pone l’istituto della cambiale agraria, appunto quale mezzo per favorire tali finanziamenti, tramite un sistema di garanzie e di norme di circolazione che rendessero più efficaci e quindi più appetibili per gli operatori, le operazioni di credito agrario.

Deve ricordarsi, in particolare, come l’art. 7 del R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509 stabilisse esplicitamente che anche l’avallante di cambiale agraria è obbligato «nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è dato».

Veniva, inoltre, legittimato l’ingresso, fra coloro che potevano finanziare operazioni di credito agrario, di istituti e soggetti non propriamente “bancari”, quali istituti, anche pubblici, specializzati in credito agrario e soprattutto

dei Consorzi Agrari, capillarmente diffusi sul territorio nazionale e profondamente legati alle associazioni sindacali di categoria anche se non sempre professionalizzati secondi i canoni degli istituti di credito, proprio al fine di rendere il più possibile fruibile lo strumento per il mondo agricolo e in particolare per le aziende medio-piccole. La scelta della platea dei soggetti abilitati portava e sempre più porterà l'istituto nella sfera di operatività del mondo del credito, imponendo di realizzare un equilibrio, non facile, fra la funzione pubblicistica legata al credito agrario e le scelte e necessità proprie della pratica commerciale e delle esigenze del mercato agricolo.

## *2.2 L'evoluzione nel secondo dopoguerra*

Il secondo dopoguerra ha segnato una fase di significativa evoluzione e potenziamento del credito agrario, quale motore per lo sviluppo del settore primario, per cui si perveniva all'emanazione della L. n. 590 del 26 maggio 1965 sulle "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice". Questa normativa, in particolare, istituiva presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un fondo di rotazione per la concessione di mutui e prestiti agli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento, rappresentando un momento cruciale nell'evoluzione del sistema di finanziamento agricolo.

La legge del 1965 introduceva altresì importanti semplificazioni procedurali, stabilendo che «per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia», come previsto dall'art. 5. Tutto ciò anche in un'ottica di maggiore semplificazione.

## *2.3 La riforma degli anni Ottanta e la legge sui contratti agrari*

Gli anni Ottanta hanno visto l'emanazione della L. 203 del 3 maggio 1982 sulle "Norme sui contratti agrari", che ha profondamente riformato i rapporti contrattuali nel settore agricolo. Questa normativa ha introdotto importanti innovazioni in materia di durata dei contratti, determinazione dei canoni e diritti dei coltivatori, creando un quadro giuridico più stabile per lo sviluppo dell'imprenditoria agricola.

La legge del 1982 ha inoltre previsto la possibilità per gli affittuari di beneficiare di mutui assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il pagamento dei conguagli dovuti, come stabilito dall'art. 15 che prevede-

va mutui «parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento, concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento».

#### *2.4 Il Testo Unico Bancario del 1993*

L'emanazione del DLGS n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario) ha rappresentato una svolta epocale nella disciplina del credito agrario e della cambiale agraria. Il TUB ha razionalizzato e modernizzato l'intera disciplina bancaria, dedicando specifiche disposizioni al credito specializzato agricolo.

In particolare l'art. 153 del TUB ha stabilito un importante principio di continuità normativa, prevedendo che «quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento». Deve segnalarsi, anche alla luce della giurisprudenza formatasi successivamente, che forse sarebbe stato opportuno prevedere una più articolata normativa regolante la transizione, stante la stratificazione di norme intervenuta successivamente alla norma fondamentale

#### *2.5 La modernizzazione del settore agricolo*

Deve infine dirsi che il nuovo millennio ha portato ulteriori significative innovazioni nel settore agricolo con il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 di «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo». Questa normativa ha ridefinito il concetto di imprenditore agricolo, ampliando il novero delle attività considerate agricole e introducendo il concetto di attività connesse.

L'art. 1 ha sostituito l'art. 2135 del codice civile, stabilendo che «è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse», includendo tra le attività connesse quelle «dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali».

Tale intervento ha avuto immediato effetto anche sul settore del credito agrario, modificando la platea e la tipologia degli utenti. Ulteriori e rilevanti effetti saranno determinati, come vedremo, dalle norme afferenti la digitalizzazione e la dematerializzazione dei titoli di credito.

## CAPITOLO III. LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO E LA CAMBIALE AGRARIA NELL'ERA DIGITALE

*3.1 Il fenomeno della dematerializzazione: fondamenti teorici e normativi*

La dematerializzazione dei titoli di credito rappresenta una delle trasformazioni più significative del diritto cambiario contemporaneo, con implicazioni profonde per la cambiale agraria e il suo ruolo nell'economia sostenibile. La Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 8107 del 14 giugno 2000 ha fornito una definizione fondamentale del fenomeno, stabilendo che la dematerializzazione (o "decartolarizzazione") dei titoli di credito supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo.

Inoltre la Suprema Corte ha anche precisato un ulteriore aspetto cruciale: la dematerializzazione non elimina la necessità dell'individuazione, attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi altrimenti un credito e non più un titolo di credito. Questa distinzione è fondamentale per comprendere come la virtualizzazione non elimini la natura cartolare del titolo, ma ne trasformi le modalità di esistenza e circolazione.

*3.2 Il quadro normativo della dematerializzazione*

Il processo di dematerializzazione trova il suo fondamento normativo principale nell'art. 83 bis del Testo Unico della finanza, che stabilisce che «i valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale».

La norma prevede inoltre che «l'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica».

*3.3 La cambiale agraria e la dematerializzazione: possibilità e limiti*

La questione della dematerializzazione della cambiale agraria presenta dunque aspetti di particolare complessità, considerata la sua creazione, la sua natura di

titolo causale e le specificità del credito agricolo. Attualmente, la normativa italiana non prevede espressamente la possibilità di emettere cambiali agrarie in forma dematerializzata, diversamente da quanto accade per altri strumenti finanziari.

Tuttavia, l'evoluzione tecnologica e le esigenze di modernizzazione del sistema creditizio agricolo pongono interrogativi sulla possibile estensione del regime di dematerializzazione anche alla cambiale agraria. La natura causale del titolo, che richiede l'indicazione dello scopo del finanziamento, potrebbe anzi facilitare l'implementazione di sistemi digitali di tracciabilità degli investimenti sostenibili per cui è in questa direzione che il legislatore potrebbe e dovrebbe muoversi.

### *3.4 La firma digitale nei titoli di credito: disciplina e applicazioni*

Venendo, comunque, all'esame della disciplina generale afferente la dematerializzazione dei titoli di credito e alle prospettive di relativa normazione in tema di Cambiale agraria, deve innanzitutto ricordarsi che la sottoscrizione digitale dei titoli di credito è disciplinata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che all'art. 20 stabilisce che «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata».

L'art. 24 del CAD precisa che «la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata» e che «l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente».

### *3.5 La giurisprudenza sulla firma digitale nei contratti di finanziamento*

La giurisprudenza ha affrontato numerosi casi relativi alla validità della firma digitale nei contratti di finanziamento, con principi che possono essere estesi alla cambiale agraria. In proposito il Tribunale di Napoli, sent. n. 4804 del 15 maggio 2005 ha chiarito che «il documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 82/2005 soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 cod. civ., senza che sia necessaria l'identificazione biometrica del firmatario».

Il Tribunale ha altresì precisato che «contrariamente a quanto sostiene l'opponente, non occorre l'identificazione biometrica necessariamente, tale

requisito è previsto per la firma avanzata, ma non per la firma digitale che ha comunque il valore legale di sottoscrizione».

### *3.6 La presunzione di riconducibilità della firma digitale*

Un aspetto fondamentale della disciplina della firma digitale è, peraltro, la presunzione di riconducibilità della firma elettronica al titolare. L'art. 20, co. 1 ter del CAD stabilisce che «l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria».

La giurisprudenza ha altresì chiarito le implicazioni pratiche di questa presunzione. Il Tribunale di Milano, sent. 3226 del 16 aprile 2025 ha stabilito che «in caso di contestazione della firma digitale opera un'inversione dell'onere probatorio, poiché colui che intende disconoscere la propria firma digitale ha l'onere di provare che il dispositivo di firma non gli appartiene ovvero che tale dispositivo è stato utilizzato non da lui, e contro la sua volontà».

### *3.7 Le modalità di apposizione della firma digitale*

Ancora deve dirsi che le modalità tecniche di apposizione della firma digitale variano in base ai sistemi utilizzati. La giurisprudenza ha dovuto affrontare casi in cui la firma digitale veniva apposta attraverso piattaforme online senza necessità di dispositivi esterni (ad esempio tramite sistemi di firma remota). Il Tribunale di Milano ha in proposito chiarito che «per apporre la detta firma non è richiesto alcun dispositivo esterno di autenticazione, essendo sufficiente la creazione di un account sul relativo portale DocuSign».

Questa evoluzione tecnologica ha implicazioni significative per la prova del disconoscimento, come evidenziato dalla stessa sentenza: «atteso che è documentalmente smentita l'affermazione per cui la sottoscrizione sarebbe avvenuta a mezzo di una firma digitale non più nella disponibilità del sottoscrittore (per averne quest'ultimo smarrito il dispositivo esterno di autenticazione), nessuna prova è stata fornita circa la non riconducibilità della sottoscrizione DocuSign».

### *3.8 Il disconoscimento della firma digitale*

Sempre a tale proposito si ricorda che il disconoscimento della firma digitale presenta caratteristiche peculiari rispetto al disconoscimento delle scritture private

tradizionali. La Corte di Appello di Milano, sent. n. 1814 del 19 giugno 2025 ha precisato che «il documento informatico sottoscritto con firma digitale non autenticata, pur avendo efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cod. civ. per effetto dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 82 del 2005, è soggetto alla disciplina del disconoscimento prevista dagli artt. 214-216 cod. proc. civ.».

La Corte ha chiarito che «laddove il documento firmato digitalmente sia stato disconosciuto ex artt. 214-216 c.p.c. da colui contro il quale viene fatta valere, il suo utilizzo è precluso in mancanza di un giudizio di verifica. Non appare infatti convincente la tesi secondo la quale la firma digitale avrebbe la stessa forza probatoria di una sottoscrizione legalmente riconosciuta». Al di là di alcune intemperanze lessicali che dimostrano come tuttora vi sia confusione terminologica (e conseguentemente giuridica) in materia di firme elettroniche, appare chiaro come vi sia un chiaro sforzo volto a una totale equiparazione nel trattamento anche processuale tra le due fattispecie.

### *3.9 Le anomalie nella firma digitale e la prova contraria*

Sempre in merito a questa tematica deve ricordarsi che la giurisprudenza ha affrontato casi complessi in cui emergevano anomalie nel processo di emissione del certificato di firma digitale. Il Tribunale di Rovigo, sent. n. 736 del 11 ottobre 2024 ha stabilito, in proposito, principi importanti per la valutazione di tali anomalie.

Il Tribunale ha, infatti, evidenziato che «dalla mail prodotta si evidenzia che, in sede di richiesta di attivazione del certificato utilizzato per sottoscrivere il contratto, è stato utilizzato l'indirizzo di mail ordinaria» e un numero di cellulare «che coincide con quello indicato dall'utente titolare della casella pec intestata» a un soggetto diverso dall'apparente firmatario.

La sentenza ha concluso che «sussistono elementi sufficienti a porre in dubbio la reale riconducibilità alla parte della sottoscrizione digitale apposta al contratto; nel caso di specie, peraltro, non si pone un problema di diligente custodia del dispositivo di firma qualificato, essendo emerso, piuttosto, un ragionevole dubbio circa la reale richiesta di emissione del certificato di firma da parte dell'apparente firmatario».

### *3.10 La dematerializzazione e il pignoramento dei titoli di credito*

La dematerializzazione ha importanti riflessi anche in tema di procedure esecutive e questo influenza il ricorso a detto strumento. Innanzitutto deve

segnalarsi che il legislatore non ha ancora idoneamente disciplinato le regole per l'estrazione delle copie e le relative attestazioni di conformità da parte dell'Ufficiale giudiziario, determinando un'area grigia nella quale non è chiaro come correttamente operare in via esecutiva, tanto più che il sistema di passaggio informatico degli atti e dei documenti attualmente in uso ha evidenziato alcune criticità, non essendosi tenuto adeguato conto delle norme giuridiche regolanti la materia, al fine della creazione di un coerente sistema informatico. Deve inoltre ricordarsi che la Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 4653 del 28 febbraio 2007 ha chiarito che «allorquando il titolo di credito sia in possesso di un terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisca la titolarità del credito, ma solo la legittimazione ad esercitare per conto del titolare i diritti nascenti dal titolo, come accade nel caso di deposito di titoli in amministrazione ed in particolare in relazione ai titoli che, in base al d.lgs. n. 213 del 1998, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento si può eseguire presso il terzo», ricordandosi, nel contempo, che per i titoli cartacei il Tribunale di Nocera Inferiore, sent. n. 46 del 8 gennaio 2025 ha precisato che «il pignoramento di un credito incorporato in un titolo di credito cartaceo, quale una cambiale depositata presso un terzo, deve essere eseguito nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il terzo ai fini dell'apprensione materiale del titolo stesso».

### 3.11 *La cambiale agraria digitale: prospettive future*

L'evoluzione verso la digitalizzazione integrale della cambiale agraria presenta quindi opportunità significative per il settore agricolo sostenibile. La possibilità di incorporare nei sistemi digitali informazioni dettagliate sulla destinazione dei finanziamenti, sui progetti sostenibili finanziati e sui risultati ambientali conseguiti potrebbe trasformare la cambiale agraria in uno strumento rivoluzionario per la green finance, consentendo migliore circolazione, nella trasparenza e tracciabilità delle transazioni, mantenendosi, nel contempo le garanzie derivanti dall'utilizzo del titolo.

La natura causale della cambiale agraria, che richiede l'indicazione dello scopo del finanziamento, si presta, infatti, particolarmente bene all'integrazione con sistemi di monitoraggio digitale degli investimenti sostenibili. La blockchain e le tecnologie di distributed ledger potrebbero consentire la creazione di "smart contracts" ad hoc che automatizzino il rilascio dei fondi al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

### 3.12 *Le sfide tecniche e giuridiche della dematerializzazione*

La dematerializzazione della cambiale agraria presenta, d'altro canto, sfide tecniche e giuridiche specifiche. Dal punto di vista tecnico, è necessario garantire l'integrità e l'immodificabilità del documento digitale, la sicurezza delle transazioni e la tracciabilità degli investimenti. Dal punto di vista giuridico, occorrerà, per esempio, adattare la disciplina del privilegio legale previsto dall'art. 44 del TUB ai beni digitali e alle nuove forme di garanzia.

L'art. 21 del CAD stabilisce, peraltro, che «le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale». Questa disposizione potrebbe trovare applicazione anche per la cambiale agraria dematerializzata, garantendo la validità giuridica del titolo digitale, ma anche in questo caso sarà necessaria una armonizzazione che tenga conto delle peculiarità dei diversi istituti.

### 3.13 *L'autenticazione digitale e la cambiale agraria*

Ancora deve ricordarsi, segnalandosi che questa potrebbe essere una via da utilizzare per un eventuale intervento legislativo, che l'art. 25 del CAD disciplina la firma autenticata, stabilendo che «si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Per la cambiale agraria, l'autenticazione digitale potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di garanzia di irretrattabilità e riconducibilità certa, specialmente per finanziamenti di importo elevato destinati a progetti di sostenibilità.

### 3.14 *La conservazione digitale e l'archiviazione*

Sotto un ulteriore aspetto sarà necessario un coerente intervento legislativo, qualora si decidesse di prevedere la completa dematerializzazione della cambiale agraria. La conservazione digitale della cambiale agraria dematerializzata dovrà, infatti, rispettare i requisiti stabiliti dall'art. 20, co. 5 bis del CAD, secondo cui «gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a

mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida».

Questo aspetto è particolarmente rilevante per la cambiale agraria, considerata la necessità di conservare la documentazione relativa ai finanziamenti agricoli per periodi prolungati, spesso superiori alla durata di validità della firma digitale sul titolo stesso. In proposito sarà opportuno procedere a conservazione sostitutiva anche se sarebbe auspicabile, proprio per questo settore, provvedere a un adeguamento sul tema dei tempi di validità delle firme.

### *3.15 Le implicazioni per la sostenibilità ambientale*

Deve, infine, dirsi che la dematerializzazione della cambiale agraria presenta vantaggi significativi dal punto di vista della sostenibilità ambientale. L'eliminazione del supporto cartaceo riduce l'impatto ambientale del sistema creditizio agricolo, allineandosi con gli obiettivi di sostenibilità che caratterizzano l'economia green in una prospettiva paperless.

Inoltre, la digitalizzazione consente l'integrazione con sistemi di monitoraggio ambientale in tempo reale, facilitando la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità finanziati attraverso la cambiale agraria. Questa integrazione potrebbe rappresentare un ulteriore elemento distintivo della cambiale agraria italiana nel panorama europeo degli strumenti di green finance.

Conclusivamente deve dirsi come la dematerializzazione rappresenti una frontiera fondamentale per l'evoluzione della cambiale agraria nell'era digitale. Sebbene la normativa italiana non preveda attualmente la possibilità di emettere cambiali agrarie in forma dematerializzata, l'evoluzione tecnologica e le esigenze di modernizzazione del sistema creditizio agricolo rendono questa prospettiva sempre più concreta.

La firma digitale, disciplinata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, offre già oggi strumenti giuridicamente validi per la sottoscrizione di contratti di finanziamento agricolo, come dimostrato dalla giurisprudenza analizzata. La presunzione di riconducibilità al titolare e le modalità di disconoscimento specifiche per la firma digitale creano un quadro normativo abbastanza solido per l'evoluzione verso forme completamente digitali della cambiale agraria.

Le sfide tecniche e giuridiche della dematerializzazione richiedono, peraltro, un approccio integrato che tenga conto delle specificità del credito agricolo e delle esigenze di sostenibilità ambientale. La natura causale della cambiale agraria, lungi dal rappresentare un ostacolo, può diventare un vantaggio competitivo nell'era della digitalizzazione, consentendo una tracciabilità completa

degli investimenti sostenibili e facilitando l'integrazione con sistemi di monitoraggio ambientale avanzati.

La dematerializzazione della cambiale agraria rappresenta quindi non solo un'evoluzione tecnologica, ma anche un'opportunità strategica per rafforzare il ruolo di questo strumento nell'economia green contemporanea, mantenendo la sua specificità settoriale mentre si adatta alle esigenze di un'economia sempre più digitale e sostenibile.

#### CAPITOLO IV. IL SISTEMA DELLE GARANZIE NELLA CAMBIALE AGRARIA

##### 4.1 *Il privilegio legale ex art. 44 TUB*

Uno degli aspetti più caratterizzanti della cambiale agraria è il sistema di garanzie che l'accompagna, oggi disciplinato dall'art. 44 del TUB. Questa disposizione stabilisce che «i finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b)».

##### 4.2 *Caratteristiche del privilegio legale*

Deve, inoltre, dirsi che il privilegio legale sui beni mobili dell'impresa agricola, evolutosi nel corso degli anni, presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono da altre forme di garanzia. Come evidenziato dalla decisione della Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 1099 del 2 dicembre 2024, «la norma pertanto accorda espressamente ai finanziamenti di credito agrario un privilegio legale sui beni ricompresi nelle categorie elencate, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il mutuo previsto dall'art. 44 TUB ha quale finalità il finanziamento dell'impresa in sé considerata».

La stessa giurisprudenza ha inoltre chiarito che «mentre infatti l'art. 44 TUB accorda il privilegio, che appunto perciò è detto legale, ai beni indicati in tanto in quanto rientranti nelle categorie ivi elencate, l'art. 46 TUB ammette che le parti possano convenzionalmente stabilire un privilegio speciale su alcuni beni mobili, da esse stesse indicati, perché destinati all'esercizio dell'impresa».

Si viene, quindi, a creare un sistema di garanzie “flessibili” (legali e convenzionali), legate all’emissione della cambiale agraria, volte a garantire il concedente con l’intenzione di favorire l’ampio utilizzo di detto strumento.

#### *4.3 Onere della prova e presunzioni*

All’interno di questo sistema, un aspetto particolarmente rilevante riguarda la distribuzione dell’onere della prova in relazione ai beni oggetto del privilegio. La Corte d’Appello di Brescia ha ancora stabilito che «grava sul debitore esecutato l’onere di allegare e provare, per il principio di vicinanza della prova, che i beni mobili oggetto di esecuzione siano stati acquistati in data precedente alla concessione del finanziamento (e quindi sfuggano al vincolo), dovendosi presumere che la proprietà dei beni mobili acquistati in data successiva al finanziamento sia stata ottenuta grazie a quest’ultimo».

Questa impostazione giurisprudenziale riflette la ratio del privilegio legale, che mira a garantire il creditore sui beni effettivamente acquisiti grazie al finanziamento concesso, creando un collegamento diretto tra il credito e i beni che ne costituiscono la garanzia.

#### *4.4 Procedura esecutiva semplificata e fiscalità*

L’art. 44, comma 4, del TUB prevede altresì una procedura esecutiva semplificata e accelerata per i beni oggetto del privilegio, stabilendo che «in caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporre l’apprensione e la vendita. Quest’ultima è effettuata ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile».

Questa procedura accelerata riflette l’esigenza di garantire una rapida realizzazione del credito, tenendo conto della natura spesso deperibile dei beni agricoli e della necessità di non compromettere la continuità dell’attività produttiva.

Tale norma avrebbe, tuttavia, bisogno di un migliore coordinamento con le modifiche intervenute al rito “telematico” civile a seguito della digitalizzazione del processo, soprattutto con riferimento alla fase esecutiva, e di un adeguamento degli strumenti informatici che regolano necessariamente l’attività degli ufficiali giudiziari.

Deve, infine, segnalarsi che la cambiale agraria, regolarmente formata, gode di rilevanti esenzioni fiscali, ad esempio in materia di bollo, che deve essere virtualizzato in sede di digitalizzazione.

## CAPITOLO V. LA CAMBIALE AGRARIA E IL SUO IMPIEGO OPERATIVO

### 5.1 *Ambiti di applicazione*

Fatto questo sintetico panorama dell'evoluzione dell'istituto e delle sue caratteristiche salienti, deve dirsi che la cambiale agraria trova effettivo impiego in una vasta gamma di operazioni di finanziamento del settore agricolo, dalla fornitura di mezzi tecnici (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci) all'acquisto di macchinari e attrezzature, dal finanziamento del capitale circolante agli investimenti strutturali. La prassi bancaria ha, peraltro, sviluppato, nel contempo, modalità operative standardizzate, secondo canoni imposti dal mercato del credito e dalle normative generali del settore, che consentono un utilizzo efficiente di questo strumento, anche se deve ricordarsi sempre che non si tratta di operazioni di credito ordinario ma di una peculiare forma di finanziamento caratterizzata dalla finalità sua propria, ovvero il sostegno e lo sviluppo del settore primario, nella sua peculiarità e nel rispetto delle sue proprie esigenze che richiedono l'intervento di personale formato e specializzato, a conoscenza delle complesse dinamiche che regolano il mondo agricolo.

### 5.2 *Rapporti con i consorzi agrari*

In questo contesto deve dirsi che i consorzi agrari, introdotti, sin dalla fine degli anni Venti del secolo scorso, nel novero soggetti abilitati a dette operazioni, rappresentano storicamente uno dei principali utilizzatori della cambiale agraria, fungendo da intermediari qualificati tra il sistema creditizio e gli agricoltori per la fornitura di mezzi tecnici e servizi. Questi enti, costituiti in forma cooperativa, utilizzano ordinariamente la cambiale agraria per garantire i crediti derivanti dalle forniture effettuate agli associati, beneficiando del regime privilegiato, anche fiscale, previsto dalla normativa.

Si ricorda altresì che la giurisprudenza ha affrontato numerosi casi riguardanti l'utilizzo della cambiale agraria da parte dei consorzi agrari, evidenziando tanto le potenzialità quanto le criticità di questo strumento. Resta, comunque, il fatto che, proprio per la capillarità della presenza sul territorio e per il fatto che gli stessi rivestono sia la qualifica di finanziatori che di fornitori dei

beni finanziati, i consorzi sono importante punto di riferimento del settore, soprattutto per le aziende medio-piccole.

### *5.3 Finanziamenti per investimenti strutturali*

Venendo a trattare degli utilizzi e degli impieghi, deve dirsi che la cambiale agraria trova ampio impiego nel finanziamento di investimenti strutturali delle aziende agricole, dall'acquisto di macchinari alla realizzazione di impianti produttivi. In questi casi, il privilegio legale sui beni acquistati con il finanziamento offre al creditore una garanzia specifica e diretta, facilitando, nel contempo, l'accesso al credito per gli imprenditori agricoli, consentendo a questi, nell'ipotesi in cui le garanzie offerte non siano idonee a una operazione con soggetti bancari, legati a rigidi requisiti operativi, di rivolgersi, in alcuni casi, a soggetti, come i consorzi agrari, non legati da detti vincoli.

### *5.4 La cambiale agraria e la gestione delle crisi aziendali*

Da ultimo deve dirsi come un aspetto particolarmente delicato dell'impiego della cambiale agraria riguarda la gestione delle situazioni di crisi aziendale, fornendosi un interessante supporto. La normativa (L. 838 del 1956 e ss. mm.) prevede, infatti, specifiche tutele per le imprese agricole colpite da calamità naturali, come evidenziato dalla Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 10567 del 28 novembre 1996, che ha riconosciuto che la normativa sulle proroghe per calamità naturali non ha disposto una proroga automatica, ma ha delegato all'autorità amministrativa l'apprezzamento, caso per caso, dell'opportunità di prorogare automaticamente i termini di scadenza delle rate di prestito agrario, con facoltà di autorizzare gli istituti di credito a concedere, con specifica manifestazione di volontà e previa annotazione sulle cambiali agrarie e in forma equivalente, le proroghe consentite dalla indicata legge. Ancora deve dirsi che la Cassazione Civile, con sentenza n. 2490 del 31 gennaio 2017 ha chiarito che non è configurabile in capo all'imprenditore agricolo richiedente, un diritto potestativo al finanziamento nei confronti dell'istituto di credito, la cui posizione resta negozialmente autonoma all'atto di determinarsi o meno alla concessione del finanziamento, precisando che «la proroga delle scadenze delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola opera in presenza di un'interrelazione causale necessaria tra la concessione di un nuovo finanziamento di soccorso decennale e la dilazione temporale, non verificandosi alcun effetto automa-

tico dilatorio per la sola entrata in vigore della norma o per il rilascio del nulla osta regionale».

#### CAPITOLO VI. PROBLEMATICHE E TEMATICHE GIURIDICHE CONTEMPORANEE IN TEMA DI CAMBIALE AGRARIA

Riteniamo opportuno approfondire alcune tematiche peculiari emerse nell'operatività quotidiana.

### 6.1 *Le problematiche legate alla cessione dei crediti*

#### 6.1.1 La cessione in blocco e la prova della titolarità

La cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 del TUB presenta specifiche problematiche in relazione alla cambiale agraria. La giurisprudenza ha chiarito che è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per dimostrare la titolarità del credito, ma permangono questioni interpretative sulla specificità dei rapporti ceduti.

Il Tribunale di Livorno, in proposito, ha precisato che «è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra la produzione del contratto di cessione o una specifica enumerazione di ciascun rapporto». Tuttavia, come detto, sono numerose le perplessità applicative, stante il rilievo della legge di circolazione propria dei titoli di credito, per cui sarebbe stata necessaria, a nostro avviso, una più articolata norma regolatrice.

#### 6.1.2 L'interruzione della prescrizione nelle cessioni

Un aspetto particolarmente delicato riguarda l'interruzione della prescrizione dell'azione cambiaria nel contesto delle cessioni. In tema il Tribunale di Livorno ha ancora stabilito che «l'avviso di ricevimento di raccomandata che non risulti compilato né dall'addetto alla consegna né dal destinatario e che sia privo di attestazioni riguardanti una compiuta giacenza non costituisce prova dell'avvenuta ricezione e, conseguentemente, dell'interruzione della prescrizione del credito».

## 6.2 *Le criticità nella gestione delle procedure esecutive*

### 6.2.1 Il privilegio legale e l'onere della prova

La gestione del privilegio legale sui beni mobili dell'impresa presenta criticità operative significative, particolarmente rilevanti per i beni tecnologici destinati alla sostenibilità. La Corte d'Appello di Brescia ha chiarito che «grava sul debitore esecutato l'onere di allegare e provare, per il principio di vicinanza della prova, che i beni mobili oggetto di esecuzione siano stati acquistati in data precedente alla concessione del finanziamento».

Questa impostazione, pur essendo logica dal punto di vista probatorio, può creare difficoltà pratiche per i debitori, specialmente quando la documentazione relativa agli acquisti di tecnologie innovative non sia stata conservata adeguatamente o quando i beni abbiano subito trasformazioni tecnologiche significative o si verta nell'ipotesi di acquisti di beni immateriali.

### 6.2.2 La specificazione dei beni nel titolo esecutivo

Una questione controversa riguarda ancora la necessità di specificare i beni oggetto del privilegio nel titolo esecutivo. In proposito la Corte d'Appello di Brescia ha stabilito che «la cambiale agraria, quale titolo esecutivo astratto, non deve recare l'indicazione specifica dei beni oggetto del privilegio, essendo sufficiente che i beni sottoposti ad esecuzione rientrino nelle categorie previste dalla legge». È comunque pacifico il fatto che la specificazione sia necessaria per il contratto di finanziamento, per cui rispetto a quello dovrà dimostrarsi l'adeguatezza o meno.

## 6.3 *Le problematiche contrattuali*

### 6.3.1 La forma scritta nei contratti bancari

Una problematica ricorrente in tema di validità dei contratti di finanziamento assistiti da cambiale agraria riguarda la prova della forma scritta nei contratti bancari collegati alla stessa. La giurisprudenza, in proposito, ha stabilito che qualora il finanziato contesti l'inesistenza di un contratto scritto di conto corrente o di altro rapporto bancario per il quale la forma scritta sia richiesta ad substantiam, non può essere gravato dell'onere di produrre il documento di cui nega l'esistenza né di dimostrarne l'inesistenza.

### 6.3.2 L'usurarietà dei tassi di interesse

La questione dell'usurarietà dei tassi di interesse presenta particolare complessità nel contesto della cambiale agraria, specialmente per i finanziamenti destinati a progetti di sostenibilità che possono richiedere condizioni particolari. In proposito si deve ricordare che le operazioni di credito agrario assistite da cambiale possono godere di tassi agevolati o di sovvenzioni pubbliche e comunque la giurisprudenza ha altresì chiarito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la determinazione del tasso soglia richiede valutazioni tecniche specifiche, ove si deve tener conto anche delle peculiarità del settore agricolo ove vige una particolare tutela per i produttori; ciò esclude la possibilità di ricondurre nell'ambito dell'Usura, di convenzioni che applichino, appunto detti tassi.

### *6.4 Le problematiche della continuità normativa e della successione temporale delle norme*

Come detto il settore del credito agrario ha visto, negli ultimi 50 anni, una serie di interventi che hanno modificato l'impianto normativo originario, determinando aporie e problemi interpretativi e applicativi.

#### 6.4.1 L'applicazione delle norme previgenti

L'art. 153 del TUB stabilisce che «quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento».

Questa disposizione ha creato e crea problematiche interpretative nella gestione dei rapporti in corso, richiedendo un'attenta valutazione della normativa applicabile caso per caso, aspetto particolarmente rilevante per i finanziamenti destinati alla sostenibilità che possono beneficiare di regimi normativi specifici e che presuppongono rapporti di importante durata.

#### 6.4.2 L'adeguamento alle nuove normative europee

L'adeguamento della disciplina della cambiale agraria alle nuove normative europee del settore, presenta ulteriori sfide significative, specialmente in rela-

zione alla trasparenza bancaria, alla protezione dei consumatori e alle nuove regole sulla finanza sostenibile. Anche in questo caso risultano ed emergono problematiche di compatibilità e coordinamento, da risolversi in sede di adeguamento e recepimento.

## 6.5 *Le sfide future*

### 6.5.1 La digitalizzazione dei processi

La digitalizzazione dei processi bancari e giudiziari presenta nuove sfide per l'utilizzo della cambiale agraria, richiedendo un adeguamento delle procedure operative e delle modalità di conservazione documentale. L'art. 14 del DLGS n. 99 del 2004 ha, peraltro, introdotto importanti innovazioni in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi, prevedendo, ad esempio, che «il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore». Anche queste norme si dovranno armonizzare con la digitalizzazione ( futura) della cambiale agraria.

### 6.5.2 L'integrazione con le nuove forme di garanzia

L'evoluzione verso nuove forme di garanzia, incluse quelle basate su tecnologie innovative e criteri di sostenibilità, richiede altresì un ripensamento del sistema di privilegi previsto dalla normativa sulla cambiale agraria. La necessità di integrare criteri ESG (Environmental, Social, Governance) nella valutazione delle garanzie apre nuove prospettive ma anche nuove complessità operative.

## CAPITOLO VII. LA CAMBIALE AGRARIA NEL DIRITTO COMPARATO EUROPEO

### 7.1 *Premessa metodologica*

Riteniamo che debba guardarsi anche alle esperienze extranazionali, per comprendere meglio quali siano le caratteristiche dell'istituto in esame.

L'analisi comparatistica degli strumenti di credito agrario in Europa rivela un panorama eterogeneo, caratterizzato da diverse tradizioni giuridiche e approcci al finanziamento del settore primario. La cambiale agraria italiana rappresenta in realtà un *unicum* nel panorama europeo, frutto della specifica

evoluzione storica del diritto cambiario e del credito specializzato nel nostro Paese. Operiamo una comparazione.

### *7.2 Il sistema francese: il Crédit Agricole e gli strumenti di finanziamento*

In Francia, il sistema del credito agricolo si è sviluppato attorno al Crédit Agricole, nato nel 1894 come sistema cooperativo di finanziamento rurale. A differenza dell'Italia, la Francia non ha sviluppato uno strumento specifico analogo alla cambiale agraria, preferendo un sistema basato su contratti di finanziamento specializzati e garanzie reali.

Il sistema francese si caratterizza per l'utilizzo di "warrants agricoli" (pegni agricoli) e di "nantissements" (pegni su beni mobili), che offrono garanzie specifiche sui prodotti agricoli e sui beni strumentali dell'azienda. Tuttavia, questi strumenti non hanno la natura di titolo di credito della cambiale agraria italiana e non beneficiano delle caratteristiche di astrattezza e letteralità proprie di tali titoli.

### *7.3 Il modello tedesco: le Landwirtschaftliche Rentenbank e il Credito Fondiario*

La Germania ha sviluppato un sistema di credito agricolo incentrato sulla Landwirtschaftliche Rentenbank (Banca delle Rendite Agricole), istituita nel 1949 come banca di sviluppo per l'agricoltura. Il sistema tedesco privilegia il credito fondiario e i finanziamenti a lungo termine, utilizzando principalmente obbligazioni fondiarie (Pfandbriefe) e lettere di pegno fondiario.

Non esiste nel diritto tedesco uno strumento equivalente alla cambiale agraria italiana. I finanziamenti agricoli sono generalmente garantiti da ipoteche sui terreni o da pegni sui beni mobili dell'azienda, ma senza la creazione di titoli di credito specifici dotati di autonomia cambiaria.

### *7.4 L'esperienza spagnola: il Credito Oficial e gli strumenti di garanzia*

La Spagna ha a sua volta sviluppato un sistema di credito agricolo basato sul Credito Oficial, gestito dall'Istituto de Crédito Oficial (ICO) e da enti specializzati come la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). Anche in questo caso, non esiste uno strumento analogo alla cambiale agraria italiana.

Il sistema spagnolo utilizza principalmente contratti di finanziamento garantiti da ipoteche, pegni agricoli e fidejussioni, spesso con il sostegno di

fondi di garanzia pubblici. La “letra de cambio” (cambiale) ordinaria può essere utilizzata nei rapporti commerciali agricoli, ma non esiste una cambiale specializzata per il credito agrario.

### 7.5 *Altre esperienze europee: Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito*

I Paesi Bassi hanno sviluppato un sistema cooperativo di credito agricolo attraverso la Rabobank, che utilizza strumenti di finanziamento tradizionali senza ricorrere a titoli di credito specializzati. Il Belgio segue un modello simile, con il Crédit Agricole belga che opera attraverso contratti di finanziamento garantiti da pegni e ipoteche.

Il Regno Unito, prima della Brexit, aveva un sistema di credito agricolo basato su banche specializzate come la Agricultural Mortgage Corporation, che utilizzava principalmente strumenti di debito garantiti da ipoteche sui terreni agricoli, senza sviluppare titoli di credito specifici per il settore.

### 7.6 *L'unicità della cambiale agraria italiana*

In conclusione deve dirsi che l'analisi comparatistica evidenzia come la cambiale agraria italiana rappresenti un unicum nel panorama europeo. Questa specificità deriva da diversi fattori:

1. *Tradizione cambiaria italiana*: l'Italia ha una lunga tradizione nell'utilizzo dei titoli di credito, che ha favorito lo sviluppo di strumenti specializzati come la cambiale agraria.
2. *Struttura dell'agricoltura italiana*: la prevalenza di aziende agricole di piccole e medie dimensioni ha reso necessario lo sviluppo di strumenti di credito flessibili e accessibili.
3. *Sistema giuridico*: il diritto italiano ha saputo coniugare le caratteristiche della cambiale ordinaria con le specificità del credito agrario, creando uno strumento ibrido ma efficace.
4. *Evoluzione storica*: la cambiale agraria è nata in un contesto storico specifico (anni '20 del XX secolo) che ha favorito l'innovazione negli strumenti di credito specializzato.

A nostro avviso detta peculiarità è una forza e non una debolezza, rappresentando, la cambiale agraria, uno strumento flessibile ed efficace all'interno del nostro sistema economico.

CAPITOLO VIII. LA CAMBIALE AGRARIA NEL CONTESTO DELLA NORMATIVA EUROPEA E DELLE POLITICHE AGRICOLE

8.1 *Il quadro normativo europeo di riferimento*

L'evoluzione recente dell'istituto della cambiale agraria italiana non può essere compresa appieno senza considerare anche il contesto normativo europeo, che ha profondamente influenzato lo sviluppo del settore agricolo e degli strumenti di finanziamento ad esso dedicati. La legge n. 234 del 24 dicembre 2012 ha stabilito le "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", creando un quadro sistematico per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle direttive europee al quale l'istituto in questione si è conformato.

8.2 *La Politica Agricola Comune e i suoi riflessi sulla cambiale agraria*

In particolare deve dirsi che la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta il quadro di riferimento fondamentale per comprendere l'evoluzione contemporanea della cambiale agraria. La PAC ha introdotto un sistema complesso di finanziamenti e controlli che ha modificato profondamente il rapporto tra agricoltori e sistema creditizio, influenzando anche le operazioni di credito agrario assistite da cambiale.

In particolare la giurisprudenza ha evidenziato come «il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione Europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune».

8.3 *L'unitarietà del Rapporto PAC e la compensazione impropria*

Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza, di detto rapporto unitario tra agricoltore e Unione Europea nell'ambito della PAC ha, ad esempio, consentito lo sviluppo di istituti quale la compensazione impropria o atecnica tra crediti PAC e debiti per prelievi supplementari.

La giurisprudenza ha in particolare chiarito che «la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello Europeo la propria fonte di legitti-

mazione diretta e immediata, per la primazia del diritto Europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali».

#### *8.4 I Regolamenti europei sui pagamenti diretti*

Anche il sistema dei pagamenti diretti ha introdotto meccanismi complessi di calcolo e ricalcolo dei contributi che possono condizionare l'utilizzo della cambiale agraria. La normativa europea ha, come detto, creato un'architettura complessa di gestione dei fondi europei che ha influenzato profondamente l'utilizzo della cambiale agraria, specialmente nel contesto predetto della compensazione tra crediti e debiti nell'ambito della PAC. Inoltre deve ricordarsi che la normativa europea ha introdotto il sistema degli organismi pagatori, disciplinato dal Regolamento UE n. 1306/2013 e la giurisprudenza ha chiarito in proposito che «il pagamento degli aiuti previsti dai Regolamenti europei costituisce attività non delegabile di competenza esclusiva dell'Organismo Pagatore».

### CAPITOLO IX. LA CAMBIALE AGRARIA NELL'ECONOMIA GREEN

#### *9.1 Il nuovo paradigma dell'agricoltura sostenibile*

L'evoluzione verso un'economia green e sostenibile ha profondamente trasformato il settore agricolo, introducendo nuovi modelli produttivi orientati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In questo contesto, la cambiale agraria assume un ruolo strategico come strumento di finanziamento per la transizione ecologica delle aziende agricole.

In proposito deve innanzitutto ricordarsi che l'art. 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ha recentemente introdotto importanti novità in materia di reddito agrario, includendo tra le attività produttive di reddito agrario «le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici», così ridefinendo, e ampliando, gli ambiti operativi.

#### *9.2 Finanziamenti per l'innovazione tecnologica verde*

In questo rinnovato contesto la cambiale agraria si può rivelare strumento particolarmente adatto per finanziare gli investimenti in tecnologie verdi nel

settore agricolo. Dall'agricoltura di precisione ai sistemi di irrigazione intelligente, dalle energie rinnovabili alle tecnologie per la riduzione delle emissioni, la cambiale agraria offre alle aziende agricole e in particolare a quelle di ridotte dimensioni, un accesso privilegiato al credito per questi investimenti strategici.

In questa ottica, il privilegio legale sui beni acquistati con il finanziamento risulta particolarmente efficace, quale strumento di garanzia, per gli investimenti in tecnologie innovative, spesso caratterizzate da elevato valore e specificità tecnica.

Questo aspetto facilita l'accesso al credito per investimenti che, pur essendo strategici per la sostenibilità ambientale, potrebbero presentare profili di rischio più elevati per gli istituti finanziatori, ciò senza dimenticare, tuttavia, le problematiche che si possono porre nell'individuazione dei beni da sottoporre a privilegio. Sul punto riteniamo che grande rilievo dovrebbe essere dato, quindi, alla corretta redazione del contratto di finanziamento, posto a latere dell'emissione della cambiale, che potrebbe esser integrato con statuizioni e accordi che meglio definiscano il rapporto anche nell'ottica di una possibile crisi.

### *9.3 Sostegno alla transizione ecologica*

Deve altresì segnalarsi l'art. 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli «al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico».

Queste convenzioni possono prevedere «finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche», creando un quadro favorevole per l'utilizzo ulteriore della cambiale agraria nel sostegno di progetti di sostenibilità ambientale. La sinergia tra risorse pubbliche e private, mediata dalla cambiale agraria, può dunque accelerare significativamente la transizione ecologica del settore agricolo.

### *9.4 Agricoltura biologica e sostenibilità*

Ancora deve dirsi che il settore dell'agricoltura biologica rappresenta uno dei principali ambiti di applicazione della cambiale agraria nell'economia green.

Gli investimenti necessari per la conversione al biologico, dalla certificazione dei processi all'adeguamento delle strutture produttive, possono trovare nella cambiale agraria uno strumento di finanziamento particolarmente adatto e flessibile.

D'altro canto il privilegio legale sui prodotti biologici, caratterizzati spesso da un maggior valore aggiunto, offre garanzie solide agli istituti finanziari, facilitando l'accesso al credito per le aziende, anche di dimensioni minori, che intraprendono questo percorso di sostenibilità. Inoltre la natura causale della cambiale agraria, che richiede l'indicazione dello scopo del finanziamento, consente inoltre una tracciabilità degli investimenti destinati alla sostenibilità e di valorizzare scelte aziendali innovative, garantendo una piena trasparenza, sempre che i modelli adottati vengano adeguatamente trasfusi negli accordi tra le parti.

### *9.5 Economia circolare e valorizzazione dei sottoprodotti*

Anche l'economia circolare, applicata e attuata nel settore agricolo, può trovare nella cambiale agraria un importante strumento di sostegno finanziario. Gli investimenti per la valorizzazione dei sottoprodotti agricoli, dalla produzione di biogas alla trasformazione dei residui colturali, richiedono spesso tecnologie innovative e capitali significativi e l'art. 16 del decreto legislativo n. 228 del 2001 prevede specifici interventi «per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli», finalizzati anche a «favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti». Ecco quindi un nuovo ambito in cui la flessibilità dello strumento finanziario della cambiale agraria può trovare posto e applicazione.

### *9.6 Digitalizzazione e smart farming*

Da ultimo deve dirsi come la digitalizzazione dell'agricoltura rappresenti una delle frontiere più promettenti dell'economia green agricola. Sensori IoT, droni per il monitoraggio delle colture, sistemi di gestione integrata dell'azienda agricola richiedono investimenti tecnologici che la cambiale agraria può efficacemente sostenere.

Il privilegio legale sulle tecnologie digitali acquisite con il finanziamento offre garanzie concrete agli istituti di credito, mentre la natura specializzata del credito agrario consente condizioni di finanziamento adeguate alle specificità

del settore. La tracciabilità degli investimenti, garantita dalla natura causale della cambiale agraria, facilita inoltre l'accesso a eventuali incentivi pubblici per la digitalizzazione, ferme restando le regole agevolate nella circolazione dei crediti e soprattutto il regime delle garanzie.

## CAPITOLO X. LA CAMBIALE AGRARIA AL TEMPO DELLA SOSTENIBILITÀ: PROBLEMATICHE E TEMATICHE GIURIDICHE

### 10.1 *Le problematiche giuridiche emergenti nella sostenibilità*

L'utilizzo della cambiale agraria nel contesto della sostenibilità presenta, tuttavia, alcune problematiche giuridiche specifiche che meritano approfondimento.

La giurisprudenza ha in particolare affrontato questioni relative alla natura causale del titolo e alle sue implicazioni pratiche nel finanziamento di progetti green.

#### 10.1.1 La questione della finalizzazione del finanziamento green

Una prima rilevante problematica emergente riguarda la verifica dell'effettiva destinazione del finanziamento agli scopi dichiarati di sostenibilità.

La giurisprudenza ha stabilito principi chiari sulla necessità di verificare puntualmente la destinazione dei fondi, aspetto cruciale nel contesto dei finanziamenti per la sostenibilità dove la tracciabilità degli investimenti è fondamentale per la credibilità del sistema. Questo si rifrange direttamente sulle operazioni garantite da cambiale agraria che, peraltro, già impongono una precisa individuazione di tutti i componenti del rapporto e delle specifiche finalità. Anche in questo caso riteniamo che una corretta impostazione del rapporto e redazione del contratto di finanziamento possa costituire un utile riferimento per l'impostazione di percorsi virtuosi aziendali.

Il Tribunale di Siracusa ha altresì evidenziato che «il credito agrario di cui all'art. 43 del d.lgs. 385/1993, avente per oggetto finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche svolte professionalmente, esclude la qualifica di consumatore in capo al soggetto finanziato che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale», sottolineando la natura professionale e specializzata di questi finanziamenti e confermando la tipicità, anche soggettiva, del rapporto creato.

### 10.1.2 Le garanzie sui beni tecnologici innovativi per la sostenibilità

Un'altra problematica emersa riguarda l'applicazione del privilegio legale sui beni tecnologici innovativi utilizzati per la sostenibilità. Ricordato come la Corte d'Appello di Brescia abbia in proposito chiarito che «grava sul debitore esecutato l'onere di allegare e provare, per il principio di vicinanza della prova, che i beni mobili oggetto di esecuzione siano stati acquistati in data precedente alla concessione del finanziamento», deve dirsi che questa impostazione assume particolare rilevanza per le tecnologie green, spesso caratterizzate da rapida evoluzione e sostituzione, richiedendo una gestione attenta della documentazione relativa agli acquisti finanziati e una valutazione specifica dei beni tecnologici destinati alla sostenibilità e delle tempistiche di investimento e rinnovamento.

### 10.1.3 La complessità della valutazione del merito creditizio green

La valutazione del merito creditizio per progetti di sostenibilità presenta complessità specifiche che influenzano l'utilizzo della cambiale agraria. Gli investimenti in tecnologie verdi spesso richiedono tempi di ammortamento mediamente più lunghi e presentano profili di rischio diversi rispetto agli investimenti tradizionali.

In proposito si ricorda che l'art. 224 del c.d. "Decreto Rilancio" ha introdotto misure specifiche per il settore agroalimentare, prevedendo che «i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati».

La valutazione del merito creditizio, nell'ipotesi di credito agrario, anche assistito da cambiali, dovrà quindi tenere conto di dette peculiarità del settore, dei soggetti coinvolti e della natura degli investimenti.

## 10.2 *L'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sostenibile*

### 10.2.1 La Blockchain e la tracciabilità degli investimenti green

Venendo a trattare dell'impatto delle nuove soluzioni tecnologiche al settore del credito agrario assistito da cambiale deve innanzitutto dirsi che la dematerializzazione dei titoli di credito, come evidenziato dalla Cassazione nel 2000,

ha aperto la strada a forme di gestione virtuale che possono essere integrate con tecnologie innovative per la sostenibilità, mantenendo la natura cartolare del titolo attraverso sistemi di identificazione elettronica.

In detta ottica deve rilevarsi come l'avvento delle tecnologie blockchain, ad esempio, offre nuove opportunità per migliorare la sicurezza e tracciabilità degli investimenti sostenibili finanziati tramite cambiale agraria. La natura causale del titolo, che richiede l'indicazione dello scopo del finanziamento, può essere potenziata e certificata attraverso sistemi di registrazione distribuita che garantiscono l'immutabilità e la trasparenza delle informazioni. Anche in questo caso risulta essere fondamentale l'adeguamento e l'aggiornamento di tutti gli operatori del settore, stante la novità e peculiarità delle fattispecie.

Ma le tecnologie di Blockchain e di redazione di Smart Contracts non sono le uniche sfide e opportunità che si propongono.

Ad esempio i sistemi IoT per il monitoraggio ambientale rappresentano una frontiera importante per l'agricoltura sostenibile. Sensori per la qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua, sistemi di monitoraggio delle emissioni di gas serra e tecnologie per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse possono essere finanziati attraverso la cambiale agraria, beneficiando del privilegio legale sui beni acquistati con il finanziamento, che, anche in questo caso, dovrà essere analitico nelle previsioni contrattuali.

### 10.3 *Le prospettive normative nell'ottica della sostenibilità*

#### 10.3.1 L'adeguamento alla tassonomia europea

In un esame normativo prospettico, che tenga conto delle normative e politiche sovranazionali, deve dirsi che la tassonomia europea per le attività sostenibili richiederà un adeguamento degli strumenti di finanziamento agricolo, inclusa la cambiale agraria. I criteri di screening tecnico per determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi ambientali dovranno essere integrati, a nostro avviso, nella valutazione dei finanziamenti agricoli.

La cambiale agraria, con la sua natura causale che richiede l'indicazione dello scopo del finanziamento, si presta naturalmente a questa integrazione, potendo specificare non solo la destinazione dei fondi ma anche gli obiettivi ambientali perseguiti.

### 10.3.2 La rendicontazione di sostenibilità

Parimenti le nuove normative sulla rendicontazione di sostenibilità richiederanno una maggiore trasparenza sui finanziamenti destinati a progetti green. La cambiale agraria potrà facilitare questa rendicontazione, fornendo una tracciabilità diretta tra finanziamento e destinazione d'uso, elemento essenziale per la credibilità dei sistemi di green finance, agevolando percorsi virtuosi e investitori seri.

### 10.4 *Le sfide processuali nella sostenibilità*

#### 10.4.1 La prova della destinazione sostenibile

Punto di verifica e di eventuale crisi, rappresentante una possibile sfida processuale emergente, riguarda la prova dell'effettiva destinazione sostenibile dei finanziamenti. A tale proposito si ricorda che la giurisprudenza ha stabilito principi chiari sulla distribuzione dell'onere della prova in tema di cambiale agraria e di rispetto delle clausole regolatrici del finanziamento, ma l'applicazione di detto strumento a progetti di sostenibilità richiede nuovi approcci metodologici che tengano conto della complessità tecnica degli investimenti green e delle esigenze di trasparenza e verifica relativi.

#### 10.4.2 La valutazione dell'impatto ambientale

Da ultimo deve dirsi come la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti finanziati tramite cambiale agraria presenti complessità tecniche che possono influenzare e determinare contenziosi, in particolare la necessità di complesse perizie specialistiche e la valutazione di benefici ambientali a lungo termine richiedono competenze specifiche da parte dei tecnici e degli operatori del diritto e necessariamente andranno a influire sulle operazioni di credito agrario che verranno poste in essere, determinando aree di possibile crisi.

### 10.5 *Le opportunità di sviluppo futuro nella green economy*

#### 10.5.1 I green bond agricoli e l'integrazione con i mercati del carbonio

Deve anche dirsi che la cambiale agraria potrebbe evolversi verso forme di green bond specifici per il settore agricolo, mantenendo le caratteristiche di

specializzazione settoriale mentre si adatta alle esigenze della finanza sostenibile. Questa evoluzione richiederebbe un adeguamento normativo che preservi la natura causale del titolo integrandola con i requisiti della finanza verde e potenziando la capacità circolatoria dei titoli, ormai dematerializzati.

Deve, altresì dirsi che i mercati del carbonio offrono nuove opportunità per valorizzare gli investimenti in sostenibilità agricola. La cambiale agraria potrebbe facilitare il finanziamento di progetti che generano crediti di carbonio, creando nuovi modelli di business sostenibili che integrano il finanziamento tradizionale con i ricavi derivanti dalla vendita di crediti ambientali.

## CAPITOLO XI. PROSPETTIVE FUTURE E RACCOMANDAZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ

### 11.1 *L'evoluzione tecnologica del credito agrario sostenibile*

L'avvento delle tecnologie digitali, come detto, sta trasformando profondamente il settore del credito agrario, aprendo nuove prospettive per l'utilizzo della cambiale agraria nel finanziamento della sostenibilità, come sin qui detto. La digitalizzazione dei processi di valutazione del merito creditizio, basata su big data e intelligenza artificiale, consente, peraltro, una valutazione più accurata dei rischi e delle opportunità nel settore agricolo sostenibile.

La blockchain e le tecnologie di distributed ledger potrebbero, nel contempo, rivoluzionare la gestione della cambiale agraria, garantendo maggiore trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle transazioni green. La tokenizzazione dei crediti agricoli sostenibili potrebbe inoltre aprire nuovi canali di finanziamento, democratizzando l'accesso al capitale per le aziende agricole impegnate nella transizione ecologica.

### 11.2 *L'integrazione con le politiche europee di sostenibilità*

Le politiche europee in materia di sostenibilità ambientale e transizione ecologica offrono, nel contempo, nuove opportunità per l'utilizzo strategico della cambiale agraria. Il Green Deal europeo e la Politica Agricola Comune post-2020 prevedono significativi investimenti per la sostenibilità del settore agricolo, creando sinergie con gli strumenti di credito specializzato.

La cambiale agraria può fungere da ponte tra le risorse pubbliche europee e gli investimenti privati, facilitando l'accesso delle aziende agricole ai finanziamenti per la transizione ecologica. La natura causale del titolo, che richie-

de l'indicazione dello scopo del finanziamento, si allinea perfettamente con le esigenze di tracciabilità e rendicontazione richieste dalle politiche europee sulla sostenibilità.

### 11.3 *Il ruolo nella finanza sostenibile*

La crescente attenzione verso la finanza sostenibile apre nuove prospettive per la cambiale agraria come strumento di green finance. I criteri ESG (Environmental, Social, Governance) stanno diventando sempre più centrali nelle decisioni di investimento, creando opportunità per strumenti finanziari che supportano la sostenibilità.

La cambiale agraria, per la sua natura specializzata e la sua funzione di sostegno al settore primario, può assumere un ruolo strategico nell'ambito dei green bond e degli strumenti di finanza sostenibile. La tracciabilità degli investimenti, garantita dalla natura causale del titolo, facilita la verifica dell'impatto ambientale e sociale dei finanziamenti.

### 11.4 *L'innovazione nei modelli di garanzia sostenibile*

L'evoluzione tecnologica sta aprendo nuove possibilità anche nel campo delle garanzie per la sostenibilità. I sistemi di monitoraggio IoT possono fornire informazioni in tempo reale sullo stato dei beni oggetto del privilegio legale e sui risultati ambientali conseguiti, riducendo i rischi per i creditori e facilitando l'accesso al credito per gli agricoltori impegnati nella sostenibilità.

La geolocalizzazione e il monitoraggio satellitare delle colture possono integrare il sistema tradizionale delle garanzie, offrendo strumenti di valutazione più accurati e dinamici dell'impatto ambientale. Questi sviluppi potrebbero portare a una revisione del sistema di privilegi previsto dall'art. 44 del TUB, adattandolo alle nuove tecnologie disponibili e ai criteri di sostenibilità.

### 11.5 *Sfide e opportunità future nella green economy*

Le sfide future per la cambiale agraria riguardano principalmente l'adattamento alle trasformazioni del settore agricolo verso la sostenibilità e alle nuove esigenze di tracciabilità ambientale. La crescente complessità delle filiere agro-alimentari sostenibili, l'integrazione verticale delle aziende agricole green e lo

sviluppo di nuovi modelli di business circolari richiedono strumenti finanziari sempre più sofisticati e flessibili.

L'opportunità principale risiede nella capacità della cambiale agraria di evolversi mantenendo la sua specificità settoriale. La natura causale del titolo, che ne ha caratterizzato l'evoluzione storica, può diventare un vantaggio competitivo nell'era della sostenibilità, dove la tracciabilità e la finalizzazione degli investimenti green assumono importanza crescente.

### 11.6 *Raccomandazioni per il legislatore*

Sulla base dell'analisi sin qui condotta, ci sentiamo di formulare le seguenti raccomandazioni per il legislatore:

1. *Aggiornamento normativo per la sostenibilità*: è necessario un aggiornamento e una armonizzazione della disciplina della cambiale agraria per adeguarla alle nuove esigenze della transizione ecologica, prevedendo specifiche disposizioni per i finanziamenti destinati a progetti di sostenibilità ambientale, tenendo conto del complesso sistema giuridico nazionale-sovrannazionale determinatosi, procedendo verso una coerente dematerializzazione.
2. *Semplificazione procedurale green*: occorre semplificare le procedure per l'utilizzo della cambiale agraria nei finanziamenti sostenibili, riducendo gli oneri burocratici per le aziende agricole impegnate nella transizione ecologica.
3. *Integrazione con la tassonomia europea*: è opportuno allineare la disciplina della cambiale agraria con i criteri della tassonomia europea per le attività sostenibili, facilitando l'identificazione e il finanziamento di progetti green.
4. *Sostegno alla digitalizzazione sostenibile*: è necessario prevedere incentivi per la digitalizzazione degli strumenti di credito agrario destinati alla sostenibilità, facilitando l'adozione di tecnologie innovative per il monitoraggio ambientale.

### 11.7 *Raccomandazioni per gli operatori del settore*

Per gli operatori del settore bancario e agricolo, riteniamo che possano essere utili le seguenti raccomandazioni:

1. *Formazione specializzata sulla sostenibilità*: è necessario investire nella formazione del personale dei soggetti esercenti il credito agrario sulle speci-

- ficità dello stesso e sull'utilizzo della cambiale agraria per progetti green. Medesimamente dovrà farsi con gli operatori del settore agricolo
2. *Innovazione tecnologica verde*: occorre adottare tecnologie innovative per migliorare l'efficienza dei processi di valutazione e gestione del credito agrario sostenibile, integrando criteri ESG nella valutazione del merito creditizio.
  3. *Collaborazione istituzionale per la sostenibilità*: è opportuno rafforzare la collaborazione con le istituzioni europee e nazionali per lo sviluppo di strumenti di finanziamento innovativi per la transizione ecologica.
  4. *Monitoraggio dell'impatto ambientale*: è necessario sviluppare sistemi di monitoraggio dell'impatto ambientale dei progetti finanziati, utilizzando anche le potenzialità della natura causale della cambiale agraria per la tracciabilità degli investimenti green.

#### UNA CONCLUSIONE: LA CAMBIALE AGRARIA NELL'ERA DELLA SOSTENIBILITÀ?

L'analisi condotta ha evidenziato come la cambiale agraria italiana rappresenti un unicum nel panorama europeo degli strumenti di credito specializzato agricolo, caratterizzato da una straordinaria capacità di adattamento alle trasformazioni economiche e sociali e non sia un relitto del passato. Nata dalle specifiche esigenze del settore primario italiano negli anni '20 del Novecento, la cambiale agraria ha attraversato quasi un secolo di evoluzione normativa e applicazione pratica, dimostrando una resilienza e una flessibilità che la rendono particolarmente adatta anche alle sfide contemporanee della sostenibilità.

La transizione verso un'economia sostenibile ha aperto nuove prospettive per questo strumento giuridico, che può assumere un ruolo strategico nel finanziamento della transizione ecologica del settore agricolo. La natura causale della cambiale agraria, che richiede l'indicazione dello scopo del finanziamento, lungi dal rappresentare un limite, si rivela un vantaggio competitivo nell'era della sostenibilità, dove la tracciabilità degli investimenti e la rendicontazione degli impatti ambientali assumono importanza crescente, aiutando la formazione di prassi virtuose.

L'integrazione con la normativa europea, in particolare con la Politica Agricola Comune e le nuove direttive sulla sostenibilità, ha creato un quadro favorevole per l'evoluzione della cambiale agraria verso forme di green finance specializzata. La giurisprudenza italiana ha saputo interpretare creativamente la normativa europea, sviluppando principi che valorizzano l'unitarietà del

rapporto tra agricoltore e Unione Europea e facilitano l'accesso ai finanziamenti per la sostenibilità.

Tuttavia, l'evoluzione verso la sostenibilità presenta anche nuove sfide giuridiche che richiedono un adeguamento tanto della normativa quanto della prassi operativa. Le problematiche relative alla verifica della destinazione dei fondi per progetti green, alla gestione delle garanzie sui beni tecnologici innovativi per la sostenibilità e alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti finanziati richiedono competenze specialistiche e nuovi approcci metodologici.

Le criticità processuali evidenziate dalla giurisprudenza più recente sottolineano la necessità di una maggiore chiarezza normativa in alcuni aspetti chiave, dalla gestione della prescrizione dell'azione cambiaria alla prova della titolarità dei crediti ceduti, dalla specificazione delle garanzie sostenibili alla gestione delle procedure esecutive in relazione a beni tecnologici green. Queste problematiche assumono particolare rilevanza nel contesto della sostenibilità, dove la complessità dei progetti e la durata degli investimenti possono amplificare le difficoltà operative.

La dematerializzazione dei titoli di credito e l'avvento delle tecnologie digitali aprono prospettive rivoluzionarie per la cambiale agraria, consentendo l'integrazione con sistemi di monitoraggio ambientale, blockchain per la tracciabilità degli investimenti green e smart contracts per l'automazione dei pagamenti legati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. Questa evoluzione tecnologica, se correttamente armonizzata con le norme esistenti, può rafforzare la funzione di controllo sulla destinazione dei fondi, caratteristica distintiva della cambiale agraria, trasformandola in uno strumento di green finance all'avanguardia.

L'analisi comparatistica ha confermato l'unicità della cambiale agraria italiana nel panorama europeo, evidenziando come questa specificità nazionale possa rappresentare un modello interessante per altri Paesi europei, specialmente in considerazione della sua capacità di coniugare flessibilità operativa e garanzie per i creditori nel finanziamento della sostenibilità.

Le prospettive future della cambiale agraria sono strettamente legate alla capacità del sistema giuridico ed economico di affrontare le sfide della sostenibilità, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, mantenendo l'equilibrio tra efficienza operativa e tutela degli interessi coinvolti. In questo contesto, la cambiale agraria può assumere un ruolo di primo piano come strumento di finanziamento della transizione ecologica, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che caratterizzano l'agenda politica ed economica contemporanea.

La sfida principale per il futuro consiste nel mantenere l'equilibrio tra innovazione e tradizione, preservando le caratteristiche che hanno reso la

cambiale agraria uno strumento efficace per il credito specializzato agricolo, pur adattandola alle nuove esigenze di un'economia sempre più orientata alla sostenibilità ambientale e sociale. La natura causale del titolo, la specificità settoriale e il sistema di garanzie privilegiate rappresentano asset strategici che, opportunamente valorizzati e modernizzati, possono fare della cambiale agraria uno strumento di riferimento per la green finance agricola europea.

In conclusione, la cambiale agraria si conferma come uno strumento giuridico ed economico tuttora di primaria importanza per il futuro del settore agricolo italiano ed europeo, capace di coniugare tradizione e innovazione, specificità nazionale e integrazione europea, efficienza economica e sostenibilità ambientale. La sua rilevanza nell'economia green contemporanea testimonia la lungimiranza del legislatore che, quasi un secolo fa, intuì la necessità di strumenti finanziari specializzati per sostenere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nel contesto di una economia sempre più attenta agli impatti ambientali e sociali delle attività produttive.

La cambiale agraria rappresenta quindi non solo un ponte tra passato e futuro del credito agricolo, ma anche un modello di come gli strumenti giuridici tradizionali possano evolversi per rispondere alle sfide contemporanee della sostenibilità, mantenendo la loro efficacia operativa mentre si adattano alle nuove esigenze di tracciabilità, trasparenza e responsabilità ambientale che caratterizzano l'economia del XXI secolo.